



# COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 66 del 28-12-2022

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della Tari**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore 18:25, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Carica	Pr. / As.
Zaccagnini Riziero	Sindaco	Presente
BRUNO ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
Tarquinio Vittorio	CONSIGLIERE	Presente
DI GIULIO ADRIANA	CONSIGLIERE	Presente
Crucitti Sebastiano	CONSIGLIERE	Presente
MANCINI MIRKO	CONSIGLIERE	Assente
Cappoli Marco	CONSIGLIERE	Presente
CAPPOLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MARIANI ADELMO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
PALMERINI NUNZIO	CONSIGLIERE	Presente
Santilli Maurizio	CONSIGLIERE	Presente

**Totale Presenti 10, Assenti 1**

Assessori esterni

Partecipa il Segretario Comunale **Soccorsi Dott.ssa Germana**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. **Tarquinio Vittorio** nella sua qualità di , assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

È presente, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, l'Assessore avv. Nella Santilli.

Il Presidente del Consiglio illustra il punto all'ordine del giorno, precisando che si intende apportare modifiche agli artt. 37-41, per adeguarsi alle determinazioni di ARERA.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 1 L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

**VISTO** l'art. 1, comma 738, L. n. 160/2019 secondo cui *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);”*

**RICHIAMATO**, in particolare, il comma 682 del citato art. 1 L. n. 147/2013, tuttora vigente, con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI e, segnatamente:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**VISTA** la Delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”) n. 15/2022, denominata “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, mediante la quale l'Autorità:

-ha inteso perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (domestici e non domestici) un livello qualitativo minimo e omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto sull'intero territorio nazionale;

-ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti;

-ha adottato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (di seguito “TQRIF”), la cui applicazione ha effetto dal 1 gennaio 2023;

### **VISTI:**

-l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;

-l'art. 53, comma 16, L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, L. n. 488/2001, il quale prevede che: *“I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

**VISTO** il D.L. n. 34/2019 cd. “*Decreto Crescita*”, che, modificando l’art. 13, commi 15, 15-*bis* e 15-*ter*, D.L. n. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:

-disciplinato diversamente l’invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro efficacia, ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 28 ottobre;

-ha stabilito che i versamenti TARI la cui scadenza sia fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

**VISTA** la delibera ARERA n. 444/2019 “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”, atta a introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e utenza per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 363/2021 “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, atta ad avviare il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, iniziato con l’emanazione della Delibera n. 443/2019 di introduzione del cd. “Nuovo metodo tariffario”;

**CONSTATATO** che il quadro normativo della TARI rimane in una fase di grande cambiamento (nel quale si pone come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia dell’ambiente e la regolazione della filiera di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in modo che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti, ovvero enti locali, gestori del servizio e utenti finali;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 07/12/2022 di approvazione della “Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TARI”;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere in merito, continuando a solcare gli obiettivi perseguiti anche gli scorsi anni, di miglioramento della qualità del servizio, valorizzazione e tutela dell’ambiente e del recupero, sistemazione e chiarezza del dettato regolamentare, al fine di consentire l’applicazione del nuovo Regolamento TARI;

**DATO ATTO** che, in virtù del disposto dall’art. 52 D.Lgs. n. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

**VISTO** l’art. 3, comma 5-*quinq*ues, del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni in L. n. 15/2022, in base al quale “*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;

**VISTO** il nuovo testo regolamentare, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ottemperanza agli artt. 49, comma 1, e 147- *bis*, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con votazione palese unanime

### **D E L I B E R A**

1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa che integralmente si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dall'1.01.2023, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. n. 388/2000;

3) **DI DARE ATTO** che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;

4) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2019 cd. "*Decreto Crescita*", la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL**  
Vittorio Tarquinio

**IL Segretario Comunale**  
Dott.ssa Germana Soccorsi